

Roma, 3 agosto 2007

Circolare n. 119/2007

Oggetto: Dogane – Accise – Proroga del versamento di agosto – D.Lgvo n.26 del 2.2.2007 - Comunicato Agenzia delle Dogane del 2 agosto 2007.

Il pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese di luglio è stato prorogato in via definitiva dal 16 al 20 agosto.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Dogane, con il comunicato stampa in oggetto, rammentando che il decreto legislativo n.26/2007 sulla tassazione dei prodotti energetici ha modificato, tra l’altro, l’articolo 3 del Testo Unico Accise introducendo il nuovo termine di pagamento del 20 agosto per le accise relative ai prodotti immessi in consumo nel mese di luglio.

Il nuovo termine vale anche per i versamenti delle accise relative ai prodotti alcolici.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Prot. 4035

Roma, 2 agosto 2007

COMUNICATO STAMPA

PRECISAZIONE SUL PAGAMENTO DELLE ACCISE RELATIVE AI PRODOTTI ENERGETICI

L’Agenzia delle Dogane informa che il termine per il pagamento delle accise relative ai prodotti energetici immessi in consumo nel mese di luglio è fissato **per il 20 agosto 2007**, contrariamente a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa.

Ciò in quanto l’art.1, comma 1, lett a), del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, relativo al versamento di accisa per le immissioni in consumo di prodotti energetici effettuate nel mese di luglio, ha modificato, con effetto dal 1 giugno 2007, l’art. 3 comma 4 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 (il quale prevedeva che, anche per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa dovesse avvenire il giorno 16 del mese successivo).

ARTICOLO 3 D.LGVO N.504/1995 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGVO N.26/2007.

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Titolo del documento:

(Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6 D.L.C.P.S 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346).

Accertamento, liquidazione e pagamento

Testo: in vigore dal 01/06/2007

modificato da: DLG del 02/02/2007 n. 26 art. 1

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.

FINE TESTO